



**BANDO PROCEDURA DI MOBILITÀ PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
PER L.A.A. 2025/2026
N. 1 POSTO AREA DEGLI OPERATORI**

IL DIRETTORE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3/1957;
- VISTA la Legge n. 508/1999 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica;
- VISTO il D.P.R. n. 132/2003 recante norme regolamentari per l'autonomia statutaria e organizzativa delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTO lo Statuto di questo Conservatorio approvato con Decreto Dirigenziale n. 20 del 19.01.2006;
- VISTA la Legge n. 241/1990 s.m.i. concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 104/1992 recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
- VISTO il D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.06.2023, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
- VISTO il D.P.C.M. n. 174/1994 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTA la L. n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, l'art.16 concernente la disciplina dei concorsi presso le pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs n. 196/2003 recante codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679;



- VISTO il D.P.R. dell'11.02.2005 n. 68 recante *“disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”*;
- VISTO il D.Lgs n. 82/2005 recante il codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il D.Lgs n. 198/2006 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. n. 246/2005;
- VISTO il D.P.R. n. 184/2006 contenente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la L. n. 190/2012 recante norme per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO il D.Lgs n. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTI i vigenti CCNL del comparto AFAM e, in particolare, il CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 sottoscritto in data 18/01/2024;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*;
- VISTO il D.L. n. 25 del 14.03.2025 convertito con Legge n. 69/2025, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il Decreto Direttoriale SG/MUR prot. n. 1848 del 27/11/2024, notificato in data 29/01/2025 ed acquisito in pari data al prot. n. 912 che stabilisce la nuova dotazione organica del Conservatorio di Musica *“L. Perosi”* di Campobasso;
- TENUTO CONTO del vigente sistema di classificazione del personale AFAM (Allegato J) e la relativa declaratoria (Allegato I) di cui al C.C.N.L. del 18.01.2024;
- CONSIDERATO il budget assunzionale per l'a.a. 2025/2026 risultante dai dati presenti nella piattaforma *“AFAM ANAGRAFICHE”* di cui alla nota MUR n. 7325 del 10 giugno 2025;
- VISTA la Nota MUR prot. n. 10490 del 01/09/2025 recante il *“Verbale di confronto in materia di criteri per la mobilità del personale AFAM 2025”* (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l'Allegato 1 *“Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno”*;
- VISTA la Nota MUR n. 13499 del 06 novembre 2025 recante oggetto: *“Procedure concorsuali a tempo indeterminato. Procedure di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026”*;
- RICHIAMATE le determine direttoriali e presidenziali di cui ai prott, rispettivamente, n. 10758 e 10759 in data 17/11/2025,



DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. Coerentemente con il fabbisogno amministrativo, è indetta per l'a.a. 2025/2026 una procedura di mobilità in entrata per il personale tecnico amministrativo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., riferita a **n. 1 posto vacante, a tempo pieno e indeterminato**, per la seguente posizione:

Area	Settore Professionale	Declaratoria (All. I CCNL del 18.01.2024)
Operatori	Tecnico-Amministrativo	Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, caratterizzate da procedure prestabilite, anche in sequenze diversificate, che non presuppongono conoscenze specifiche e /o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma precedente è presso il **Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso - Viale Principe di Piemonte, 2/A 86100 Campobasso.**

3. Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con il fabbisogno amministrativo dell'Istituzione, si evidenzia che la figura in questione dovrà essere in possesso di conoscenze concrete e capacità pratiche per assolvere compiti semplici e risolvere problemi semplici, secondo criteri prestabiliti e con pratiche di routine, assicurando la conformità delle attività svolte e la corretta esecuzione delle procedure (All. I C.C.N.L. del 18.01.2024).

4. Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dal suddetto C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca", periodo 2019-2021, del 18.01.2024, Tabella E3.1-AFAM.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere assunti a tempo indeterminato (con superamento del periodo di prova) presso altra istituzione AFAM inquadrati nell'area degli operatori;
- essere assunti a tempo indeterminato (con superamento del periodo di prova) presso altra istituzione pubblica, purché inquadrati nell'area e nel settore/profilo professionale per la quale è stata indetta la procedura. In tal caso, se l'amministrazione di provenienza rientra in quelle contemplate dall'art. 30, co. 1 del D.Lgs. 165/2001, il candidato dovrà produrre il nulla osta preventivo della propria amministrazione.



2. **Non possono partecipare alla procedura coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.**

3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 – Punteggi, titoli, colloquio e criteri di valutazione

1. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille) ed è composto come di seguito riportato:

a) Titoli di servizio, titoli generali e di studio ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento);

b) Esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale: punteggio massimo pari a 700 (settecento), di cui:

- Valutazione curriculare punteggio massimo 500;

- Colloquio punteggio massimo 200. Al colloquio accede soltanto chi ha conseguito almeno 150 punti nella valutazione curriculare.

2. Per l'inserimento in graduatoria, la valutazione di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo deve essere pari o superiore a 350 punti.

3. I criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, definiti nel rispetto della normativa vigente e facendo riferimento alle specifiche professionali contenute nell'allegato I al contratto collettivo 2019/2021 del 18.01.2024, sono indicati negli Allegati A e B del presente bando, quale parte integrante e sostanziale del bando stesso.

4. Con decreto del Direttore sarà pubblicato sul portale InPA (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio <https://www.conservatorioperosi.it>, nonché sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.mur.gov.it/>) il diario dei colloqui, con valore di notifica.

L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

5. Per l'espletamento del colloquio, che è pubblico e si svolgerà esclusivamente in presenza, la commissione assicura la partecipazione ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione inoltrandola a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@pec.conservatorioperosi.it

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

1. Il presente Bando è pubblicato **sul portale del reclutamento InPA**, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio

Viale Principe di Piemonte, 2/A - 86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 90041 - 0874 90042 – Fax 0874 411377 - Codice Fiscale: 80008630701 -

E-mail: amministrazione@conservatorioperosi.it PEC: amministrazione@pec.conservatorioperosi.it

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it



<https://www.conservatorioperosi.it>, nonché sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.mur.gov.it/>).

2. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente **secondo l'Allegato C, corredato dal curriculum vitae e da un documento di riconoscimento in corso di validità**, e deve essere caricata **entro le ore 23.59 del 15° giorno successivo alla pubblicazione** sul portale del reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>, accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.).

3. Nella domanda (Allegato C) devono essere dichiarati:

- a. Nome e Cognome
- b. Data e luogo di nascita
- c. Nazionalità
- d. Codice fiscale
- e. Istituzione di appartenenza e, esclusivamente nelle ipotesi indicate all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 7, lettera b) del D.L. 80/2021 convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, dichiarazione di possedere il nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza
- f. Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza
- g. Recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC)
- h. insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001
- i. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.

4. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 3 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC all'indirizzo **amministrazione@pec.conservatorioperosi.it**. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - Titoli da dichiarare nella domanda

1. I titoli generali e di studio, così come i titoli dichiarati dal candidato nel proprio curriculum, attestanti l'esperienza lavorativa, le attitudini e il profilo professionale, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2024/2025



compreso.

3. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i servizi per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.

4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.

2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.

3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Commissione tecnica

1. La commissione tecnica è composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura (art. 14, co. 4, lett. a, del DPR 83/2024).

2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.

3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.



Art. 8 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria

1. Terminate le prove la Commissione tecnica forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 in relazione al curriculum e al colloquio come specificato all'art. 3 del presente bando.

2. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio <https://www.conservatorioperosi.it>

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale InPA (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio <https://www.conservatorioperosi.it>, nonché sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.mur.gov.it/>).

4. Entro cinque giorni (o eventuale termine inferiore che verrà debitamente indicato) dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.conservatorioperosi.it.

5. Decorsi i termini di cui sopra, e comunque entro il 12 dicembre 2025, il Direttore procede all'approvazione della graduatoria definitiva ove i candidati idonei verranno indicati in ordine decrescente di punteggio, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Conservatorio <https://www.conservatorioperosi.it>

Il vincitore sarà tempestivamente informato e dovrà comunicare entro il 15 dicembre la propria accettazione irrevocabile. Entro il 17 dicembre 2025, si provvederà a pubblicare sul sito *Afam bandi* la graduatoria definitiva risultante dall'accettazione o dall'eventuale scorrimento, con indicazione del solo candidato vincitore e segnalando eventuali scorrimenti che siano intervenuti.

6. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

7. L'efficacia della presente procedura e la presa di servizio del candidato vincitore sono subordinate all'adozione del D.P.C.M. autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 83/2024. Il decreto di trasferimento sarà adottato dal Direttore del Conservatorio.

Art. 9 – Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 11 – Responsabile del procedimento e diritto di accesso

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il direttore amministrativo del Conservatorio e l'accesso agli atti è disciplinato dalla medesima predetta legge nonché dal D.P.R. n. 184/2006.

Art. 12 – Norme finali e di rinvio

1. Gli allegati A, B e C al presente bando costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Il Conservatorio, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o annullare/revocare la presente procedura.
3. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.

Il Direttore
M° Ferdinando Mutillo



ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO, DI STUDIO, DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA E DELLE PRECEDENZE

Punteggio massimo: 300 punti

La valutazione dei titoli di cui al presente allegato ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 negli ambiti di cui al successivo Allegato B (*curriculum* e colloquio).

L'anzianità di servizio viene valutata intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle disposizioni impartite dal MUR con nota prot. n. 10490 del 01/09/2025 vengono adottati i seguenti criteri:

Punto 1 - TITOLI DI SERVIZIO

- a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)..... PUNTI 2
- b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2) ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego.....PUNTI 1
- c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b))....PUNTI 24
- d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c))
OLTRE IL TRIENNIO..... PUNTI 8
OLTRE IL QUINQUENNIO..... PUNTI 12

NOTE Anzianità di servizio:

1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
- Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;



- I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.;
- Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del D.P.C.M. 9 settembre 2021.
- Il servizio degli assistenti (modelli viventi) delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.

3) Il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestato dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera *d*) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno



accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

PUNTO 2- TITOLI GENERALI E DI STUDIO

TITOLI GENERALI E DI STUDIO	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione	p. 6 fino al massimo di p. 24
b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato	p. 12
c) Titoli di studio per operatori:	
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado	p. 12
- Laurea triennale	p. 12
- Laurea specialistica	p. 12
- Laurea magistrale o titolo equipollente	p. 24
- Specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12

PUNTO 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 24
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 16
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 12
d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)	p. 24
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104(1):	p. 12

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di

Viale Principe di Piemonte, 2/A - 86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 90041 - 0874 90042 – Fax 0874 411377 - Codice Fiscale: 80008630701 -

E-mail: amministrazione@conservatorioperosi.it PEC: amministrazione@pec.conservatorioperosi.it

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it



presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

(2) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(4) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

PUNTO 4 - PRECEDENZE

La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:

a) Ha titolo alla precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni (1):

- soggetti privi di vista
- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1[^], 2[^] e 3[^] annesse alla tab. A L. 648/1950.

b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.



c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.

e) I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza



della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.

- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - i) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L
 - ii) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

ALLEGATO B

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULARE DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA, DELLE ATTITUDINI E DEL PROFILO PROFESSIONALE

Punteggio massimo: 500 punti

La valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale sulla base delle attività documentate nel **curriculum vitae/professionale** (con l'indicazione del titolo di studio e dell'esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e quant'altro ritenuto utile) allegato alla domanda è preordinato a verificare il possesso di una professionalità corrispondente al fabbisogno amministrativo relativo al contesto e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione del Conservatorio, come specificato all'allegato I del CCNL 2019-2021 del 18.01.2024 e all'art. 1 del presente bando.

Il punteggio massimo per la valutazione del curriculum vite/professionale è pari a 500 punti.

Il punteggio sarà attribuito tenuto conto delle competenze ed esperienze professionali specifiche maturate connesse alla qualifica da ricoprire e alle mansioni da svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di pulizia di aule, strumenti, accessori musicali, uffici, bagni e locali vari, attività di sorveglianza degli accessi e dei locali, cura degli ambienti interni ed esterni (con servizi di giardinaggio), cura dei beni, piccola manutenzione dei locali, spostamento di oggetti di piccola/media consistenza, servizio di fotocopiatura, consegna strumenti), anche alla luce di eventuali titoli o specializzazioni acquisite inerenti la qualifica.

I criteri di attribuzione del punteggio saranno i seguenti:



FASCIA DI PUNTEGGIO	DECLARATORIA FASCIA DI PUNTEGGIO
da 1 a 149	Curriculum insufficiente e/o non coerente con il profilo professionale
da 150 a 300	Curriculum sufficiente con esperienze senza particolare attinenza al profilo professionale
da 301 a 400	Curriculum buono con esperienze affini al profilo professionale
da 401 a 500	Curriculum ottimo con esperienze specifiche al profilo professionale

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Punteggio massimo: 200 punti

Oltre alla valutazione del curriculum, è prevista una prova in forma di colloquio al quale accedono solo coloro che hanno avuto una valutazione del curriculum pari o superiore a 150 punti.

Il colloquio, diretto ad approfondire le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo da ricoprire, verterà su tematiche attinenti le attività da svolgere e sarà volto anche ad appurare le motivazioni in ordine alla richiesta di mobilità.

Per il colloquio è prevista una votazione massima pari a 200 punti e la valutazione della commissione terrà conto dei seguenti elementi:

- conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o di supporto all'attività amministrativa;
- capacità di gestire le relazioni interne ed esterne e i rapporti con l'utenza;
- responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine, e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano;
- aspettative lavorative;
- motivazioni in ordine alla richiesta di mobilità.

I criteri di attribuzione del punteggio saranno i seguenti:

FASCIA DI PUNTEGGIO	DECLARATORIA FASCIA DI PUNTEGGIO
da 1 a 50	Colloquio da cui emerge una limitata attitudine al profilo professionale
da 51 a 150	Colloquio da cui emerge una discreta attitudine al profilo professionale
da 151 a 200	Colloquio da cui emerge un'ottima attitudine al profilo professionale



ALLEGATO C

**DOMANDA DI MOBILITÀ PER L'A.A. 2025/2026
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
N. 1 POSTO AREA OPERATORE**

**Al Direttore del Conservatorio di Musica
"Lorenzo Perosi" di Campobasso**

SEZIONE A - Dati identificativi

Io sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a (Prov.)		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione AFAM di appartenenza			
Oppure, altro Ente di appartenenza			
Settore/Profilo di appartenenza			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR, sotto la propria responsabilità

Dichiaro

- essere assunto a tempo indeterminato (con superamento del periodo di prova) presso altra istituzione AFAM inquadrato nell'area degli operatori;
oppure
- essere assunto a tempo indeterminato (con superamento del periodo di prova) presso altra istituzione pubblica, inquadrato nell'area e nel settore/profilo professionale per la quale è stata indetta la procedura.
- di possedere il nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza (per mobilità ex art. 30, D.Lgs. 165/2001)



di non essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001

di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.

e di possedere i seguenti titoli:

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio

(N.B. Per "anno" si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico. Si intende con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato)

di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal per effetto di concorso o di legge e di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni;

<p>1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza (Allegato A, punto 1, lettera a) del Bando)</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p> <p>anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____</p>	<p>Totale: anni ____ mesi ____</p>
<p>2 Numero complessivo di anni di servizio non di ruolo o di altro servizio</p>	<p>Totale:</p>



(Allegato A, punto 1, lettere c) e d) del Bando	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	
anno _____ dal _____ al _____ Istituzione _____	

Titoli generali e di studio

4 Numero di inclusioni in graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione (Allegato A, punto 2, lettera a) del Bando)	_____
5 Numero di superamenti di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali (Allegato A, punto 2, lettera b) del Bando)	_____
6 Titoli di studio posseduti (Allegato A, punto 2, lettera c) del Bando): _____ _____	

Esigenze di famiglia

7 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (Allegato A, punto 3, lettera a) del Bando)	_____
8 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (Allegato A, punto 3, lettera b) del Bando)	_____
9 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (Allegato A,	_____

Viale Principe di Piemonte, 2/A - 86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 90041 - 0874 90042 – Fax 0874 411377 - Codice Fiscale: 80008630701 -

E-mail: amministrazione@conservatorioperosi.it PEC: amministrazione@pec.conservatorioperosi.it

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it



punto 3, lettera c) del Bando)	
10 Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (Allegato A, punto 3, lettera d) del Bando)	_____
11 Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104 (Allegato A, punto 3, lettera e) del Bando)	_____

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenze (Allegato A, punto 4, del bando)

12 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	Si ____ No ____
13 Il candidato usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	Si ____ No ____
14 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato	Si ____ No ____
15 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito	Si ____ No ____
16 Provincia di residenza o cura del portatore di handicap (genitore) per cui il solo figlio usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 comma 4 dell'Allegato 1 all'Ordinanza Ministeriale [in caso in tale provincia non vi sia alcuna istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza, indicare la provincia più vicina dove c'è un'istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza]	_____



SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

N° ____ Allegati

1.	Curriculum Vitae
2.	Documento di riconoscimento in corso di validità _____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____

Luogo e data

Firma